

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 781-A**

*Relazione orale*  
*Relatore ZICCONI*

## TESTO PROPOSTO DALLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 17 dicembre 2001

PER IL

## DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso  
per cassazione in appello

**d'iniziativa del deputato PECORELLA**

*(V. Stampato Camera n. 1636)*

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia)  
della Camera dei deputati il 23 ottobre 2001*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 25 ottobre 2001*

## **INDICE**

Testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione . . . . .	<i>Pag.</i> 3
---	---------------

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. Il ricorso per cassazione presentato, prima del 4 maggio 2001, contro una sentenza di condanna per delitto per il quale è stata applicata la sola pena della multa o contro sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a delitti puniti con la sola pena della multa, si converte in appello, ai sensi dell'articolo 580 del codice di procedura penale, su richiesta della parte che lo ha presentato.

2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata, anche a mezzo telefax, almeno tre giorni prima della data della prima udienza.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. Il ricorso per cassazione presentato, prima del 4 maggio 2001, contro una sentenza di condanna per delitto per il quale è stata applicata la sola pena della multa o contro sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a delitti puniti con la sola pena della multa **o con pena alternativa**, si converte in appello, ai sensi dell'articolo 580 del codice di procedura penale, su richiesta della parte che lo ha presentato.

2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata, anche a mezzo telefax, almeno **cinque** giorni prima della data della prima udienza **successiva all'entrata in vigore della presente disposizione di legge per la quale vi sia stata regolare notifica a tutte le parti.**

3. **Nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti possono essere presentati nuovi motivi di merito.**

